

NORBERTO BOBBIO E LA SCIENZA DEL POTERE

a Claudio Palazzolo
per il suo settantesimo compleanno

1. Dal diritto al potere

«Il concetto principale che gli studi giuridici e quelli politici hanno in comune è in primo luogo il concetto di potere»¹. Così inizia il saggio di Norberto Bobbio, *Dal potere al diritto e viceversa*, pubblicato nel 1982 e poi incluso nella silloge di studi kelseniani, significativamente intitolata *Diritto e potere*. In un altro saggio della stessa epoca Bobbio scrive:

Potere e diritto sono le due nozioni primarie rispettivamente della filosofia politica e della filosofia giuridica. Avendo cominciato il mio insegnamento universitario con la filosofia del diritto e avendo concluso con la filosofia politica, mi son trovato a riflettere sul nesso fra le due nozioni più di quel che generalmente sia accaduto agli scrittori politici, che tendono a considerare principale la nozione del potere, o dei giuristi, che tendono a considerare primaria la nozione del diritto. E invece l'una richiama continuamente l'altra. Sono per così dire due facce della stessa medaglia. Fra scrittori politici e giuristi, il contrasto riguarda quale sia di questa me-

¹N. BOBBIO, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, a cura di T. Greco, introduzione di A. Carrino, Giappichelli, Torino 2014, p. 171.

daglia il recto e quale il verso: per i primi il recto è il potere, per i secondi è il contrario².

Se il rapporto tra diritto e potere può dunque essere individuato come chiave di lettura principale – se non come vero e proprio “filo rosso” – di tutto l’itinerario intellettuale bobbiano³, si deve sottolineare come l’accentuazione del problema del potere appartenga a una fase particolare di questo itinerario, una fase che si colloca alla metà degli anni Sessanta, nella quale è l’esito stesso della teoria giuridica a farne emergere l’ineludibilità e l’urgenza. In questi anni, infatti, Bobbio giunge a importanti revisioni del suo positivismo giuridico che lo portano a rifiutare la teoria kelseniana della norma fondamentale e a gettare lo sguardo direttamente su quello che il giurista austriaco aveva chiamato “il volto di Gorgone del potere”⁴. Va subito det-

²N. BOBBIO, *Il potere e il diritto*, in «Nuova Antologia», 1982.

³Ho cercato di mostrarlo sia nel lavoro monografico *Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica*, Donzelli, Roma 2000, sia in *Scienza del diritto e teoria del potere. Alle origini del Bobbio ‘costituzionalista’*, in «Democrazia e diritto», 2015, n. 4, pp. 222-251. Si tratta di un tema che non ha avuto molti sviluppi nella pur vasta letteratura su Bobbio. Tra i lavori che vi sono stati espressamente dedicati, si possono segnalare S. COTTA, *Bobbio: un positivista inquieto*, in U. SCARPELLI (a cura di), *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio*, Edizioni di Comunità, Milano 1983, pp. 41-55; A. RUIZ MIGUEL, *Filosofía y Derecho en Norberto Bobbio*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1983, p. 274 ss.; L. PRIETO SANCHIS, *La sombra del poder sobre el derecho. Algunas observaciones a proposito de la teoría del derecho de Norberto Bobbio*, in Á. LLAMAS (ed.), *La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio*, Instituto de derechos humanos Bartolomé de Las Casas-Boletín Oficial del Estado, Madrid 1994, pp. 113-124; A. RUIZ MIGUEL, *Del derecho al poder: el camino central de la obra de Bobbio*, in «Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho», 28 (2005), pp. 59-71; R. GUASTINI, *Bobbio dalla teoria del diritto alla teoria dello Stato*, in M. BOVERO (a cura di), *Il futuro di Norberto Bobbio*, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 93-105; G. APRILE, *Diritto, potere e democrazia nell’opera di Norberto Bobbio*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2014, n. 1, pp. 171-192.

⁴Una ricostruzione del pensiero giuridico bobbiano in relazione con quello kelseniano è innanzi tutto nella Introduzione di Agostino Carrino alla nuova edizione di Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, cit., significativamente intitolata “Oltre Kelsen. Norberto Bobbio e la teoria pura del diritto”. Cfr. altresì i seguenti lavori: COTTA, *Bobbio: un positivista inquieto*, cit.; M. RICCIARDI, *El Kelsen de Bobbio*, in «Anuario de Filosofía Jurídica y Social», XVI (1998), pp. 155-168; A. CALSAMIGLIA, *Una lectura antikelseniana de Bobbio*, in Á. LLAMAS

to però che, per Bobbio, il superamento del tentativo kelseniano di tenere il discorso sul diritto all'interno di un cerchio fatto soltanto di norme non significa "consegnare" definitivamente il diritto al potere. Significa piuttosto articolare il ragionamento sul diritto includendo come sua parte necessaria il riferimento al potere, anziché lasciare questo al suo esterno. Una 'mossa' che, come vedremo, non può non retroagire sulla considerazione del potere stesso e sul 'circolo' che esso viene necessariamente a stabilire col diritto.

Stimolato dalla straordinaria ricostruzione critica che Nicola Matteucci aveva effettuato del suo pensiero giuridico⁵, ma in qualche modo spinto anche da un movimento interno alla sua stessa riflessione, Bobbio affronta in maniera decisa (e forse decisiva), proprio intorno alla metà dei Sessanta, alcuni nodi problematici, non solo della sua elaborazione teorica ma, si può dire, di tutta la tradizione positivista. La necessità di sfuggire alla morsa della forza che, con tutto il suo peso, preme sul diritto in ogni visione giuspositivistica, lo conduce a realizzare al-

(ed.), *La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio*, cit., pp. 113-124; P.P. PORTINARO, *Realismo politico e dottrina dello Stato*, in AA.VV., *Norberto Bobbio tra diritto e politica*, a cura di P. Rossi, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 137-145; ID., *Introduzione a Bobbio*, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 74-82; A. CATANIA, *Norberto Bobbio e Hans Kelsen: due variazioni in tema di diritto*, in B. PASTORE-G. ZACCARIA, *Norberto Bobbio. Gli anni padovani*, Padova University Press, Padova 2010, pp. 145-162; M.G. LOSANO, *Norberto Bobbio. Una biografia culturale*, Carocci, Roma 2018, p. 265 ss. Anche se non specificamente dedicato a questo tema, il confronto tra le teorie dei due autori è costante in L. FERRAJOLI, *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Laterza, Roma-Bari 2016.

⁵In quel piccolo 'classico' della filosofia giuridico-politica italiana del secondo Novecento che è *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, pubblicato dapprima in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1963, n. 3, pp. 985-1100, e successivamente ristampato in volume: Il Mulino, Bologna 1996 (si tratta però di un'edizione anastatica fuori commercio). Di questo saggio, Francesco M. De Sanctis ha scritto che «solo oggi può apparire nel suo pieno valore di anticipazione di una svolta radicale nella concezione del diritto e nella cultura giuridica italiana che si sarebbe verificata molti anni dopo la sua apparizione» (*Nicola Matteucci filosofo del diritto: 'pensiero' giuridico versus 'teoria generale'*, in «Filosofia politica», 2014, n. 2, ora in ID., *Ordinare la vita*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, p. 362). L'importanza storica e teorica del lavoro di Matteucci è stata recentemente sottolineata anche da P. GROSSI, *Oltre la legalità*, Laterza, Roma-Bari 2020, p. 17 s.

cune operazioni convergenti, di cui vale qui la pena di ricordare almeno le due più importanti: quella che, nel saggio su *Diritto e forza* (1966), lo porta a riformulare il rapporto tra i due concetti in termini non più strumentali ma contenutistici, sulla scia di Olivecrona e di Kelsen (con il diritto che diventa *regola della forza*, piuttosto che regola che si applica tramite la forza); nonché quella che, nel saggio *Sul principio di legittimità* (1964), conduce a connettere il ciclo della norma con il ciclo del potere, mettendo in questione l'idea che l'effettività costituisca la parola definitiva sull'esistenza di un ordinamento giuridico, il che avviene facendone emergere i rapporti strutturali e ineliminabili con il piano della legittimità. Altri profili, pur relevantissimi, come l'ammissione di un ruolo 'normativo' della scienza giuridica, possono qui rimanere in secondo piano, anche se dovranno poi essere richiamati.

L'esito di questa operazione di revisione è assolutamente originale e per certi versi paradossale: proprio nel momento in cui smette di essere autosufficiente, evidenziando il suo rapporto inscindibile con il potere, il diritto sembra in grado di uscire dalla gabbia della forza, dalla quale la precedente adesione agli schemi della teoria pura non sembrava in grado di liberarlo. Adesso, anche il rinvio alla forza e alla effettività – ultimo rifugio di ogni forma di positivismo – appare inserito in un circolo, dentro il quale dai fatti si risale incessantemente ai valori, e da questi si discende a quelli, senza che sia possibile pensare agli uni indipendentemente dagli altri. Connettendo il diritto con il potere, in altre parole, Bobbio cerca di darne una visione ampia che, pur non uscendo dall'approccio positivistico, sia in grado di fornirne una immagine più aderente alla realtà, e perciò più "scientifica", sebbene, come vedremo, non meno problematica.

L'incontro con il 'potere' (come oggetto di studio), dunque, è per certi versi il destino, e quasi si potrebbe dire l'obiettivo a lungo perseguito della teoria giuridica di Bobbio⁶. Esso dà com-

⁶ Si può dire pertanto che Bobbio arrivi alla scienza politica *anche* per la via della filosofia del diritto, in aggiunta alle altre indicate da Giovanni Sartori: vicinanza al Centro di studi metodologici, studio dei classici, passione civile. Sartori esclude esplicitamente che Bobbio sia arrivato alla scienza politica at-

pimento ad una lontana considerazione fatta nel 1939, quando il filosofo torinese già lamentava i troppo scarsi studi sul rapporto tra diritto e potere⁷, e allo stesso tempo segna l'apertura di una stagione nuova e feconda, nella quale, sempre a partire dal diritto, si guarda da un lato alle dinamiche del potere, e dall'altro lato a quelle della società, nonché ai loro – anche stavolta – ineludibili nessi. Da qui nascono gli studi che porteranno Bobbio sempre più verso la filosofia politica, fino a fargli realizzare il passaggio di cattedra nel 1972⁸, con un'attività peraltro sempre più esposta sul piano del dibattito politico e politologico⁹; e da qui nascono pure gli studi sui nessi tra diritto e società che troveranno espressione principale nei saggi sulla funzione promozionale, che segneranno significativamente la nuova fase del percorso del filosofo e teorico del diritto¹⁰.

traverso la filosofia e la teoria del diritto: cfr. *Norberto Bobbio e la scienza politica in Italia*, in «Rivista italiana di scienza politica», 2004, n. 1, p. 8.

⁷ N. BOBBIO, *L'interpretazione delle leggi e la ragion di stato*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Cedam, Padova 1939, pp. 391-401.

⁸ Cfr. P. ROSSI, *Norberto Bobbio dalla filosofia del diritto alla teoria della politica*, in «Rivista di filosofia», 2006, n. 1, pp. 83-116.

⁹ Si pensi alla collaborazione con “La Stampa” e con “Mondoperaio” e alle numerose discussioni pubbliche suscitate dai suoi interventi; ma si pensi pure alle molte riflessioni sulla democrazia, i cui frutti più corposi saranno poi raccolti nel volume del 1984, *Il futuro della democrazia*. Su questo aspetto del pensiero bobbiano si vedano: G. PASQUINO, «Crisi permanente» e sistema politico: una ricostruzione del pensiero politologico di Norberto Bobbio, in L. BONANATE-M. BOVERO (a cura di), *Per una teoria generale della politica. Scritti dedicati a Norberto Bobbio*, Passigli, Firenze 1986, pp.197-226; M.L. SALVADORI, *Bobbio e la politica*, in AA.VV., *Norberto Bobbio tra diritto e politica*, a cura di P. Rossi, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 15-50; M. RICCIARDI, *I quesiti di Bobbio*, in «Mondoperaio», 2014, n. 3-4, pp. 68-73; LOSANO, *Norberto Bobbio*, cit., p. 136 ss.; G. PASQUINO, *Bobbio e Sartori. Capire e cambiare la politica*, Università Bocconi Editore, Milano 2019, in particolare p. 33 ss.; D. RAGAZZONI, *The populist leader's two bodies: Bobbio, Berlusconi, and the factionalization of party democracy*, in «Constellation. An International Journal of Critical and Democratic Theory», June 2020, pp. 213-230.

¹⁰ Cfr. N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano 1977. Come dirà in una relazione del dicembre 1970, «mai come oggi la scienza giuridica ha sentito il bisogno di stabilire nuovi e più stretti contatti con le scienze sociali [...]; quando ciò accade è segno che la società attraversa un periodo di profonda trasformazione» (N. BOBBIO, *Il diritto*, in AA.VV., *Le scienze umane in Italia, oggi*, a cura di A. Babolin,

Prova ulteriore di questo nuovo corso è l'insieme dei classici con i quali Bobbio si confronta. Se una costante del suo itinerario è lo studio degli autori maggiormente legati agli interessi di volta in volta coltivati¹¹, in questa stagione egli si volge a coloro che maggiormente hanno insistito sui temi del potere e dei suoi nessi con le dinamiche della società e del diritto, e che dunque possono fornire spunti interessanti per la verifica delle nuove ipotesi di ricerca: Mosca e Pareto, teorici delle élites e indagatori profondi dei meccanismi del potere sociale e politico¹²; Hegel e Gramsci, capaci di tenere insieme i molti fili che si intrecciano sul piano della società civile¹³; Weber e (ancora) Kelsen, per le molte indagini dedicate ai rapporti tra forme del diritto e forme del potere¹⁴. In un periodo di grande disincanto, e anche

Il Mulino, Bologna 1971, p. 259). Del volume del 1977 esiste una nuova edizione, a cura di Mario Losano, Laterza, Roma-Bari, 2007.

¹¹ Ho argomentato meglio questa tesi nel saggio *Norberto Bobbio e la storia della filosofia del diritto*, in «Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto», 2019, n. 2, pp. 77-104, in part. pp. 82-87. Sul rapporto di Bobbio con gli autori classici sono disponibili ottimi studi, a partire da M. BOVERO, *Antichi e moderni: Norberto Bobbio e la «lezione dei classici»*, in BONANATE-BOVERO (a cura di), *Per una teoria generale della politica*, cit., pp. 227-253; A. RUIZ MIGUEL, *Política, Historia y Derecho en Norberto Bobbio*, Fontamara, Colonia del Carmen (Mexico) 2000, p. 107 ss.; PORTINARO, *Introduzione a Bobbio*, cit., p. 163 ss.; M. CUONO, *Norberto Bobbio e la lezione dei classici antichi. Un percorso di metodo, in Piemonte antico. L'antichità classica, le élites, la società fra Ottocento e Novecento*, a cura di A. Balbo e S. Romani, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2014, pp. 227-244; D. RAGAZZONI, *Norberto Bobbio, cartografo della modernità filosofica, politica e giuridica. Per il cinquantenario di «Da Hobbes a Marx»*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLIV (2014), n. 2, pp. 377-403. Considerazioni interessanti, e in parte critiche, sull'approccio bobbiano alla storia della filosofia del diritto sono in E. RIPEPE, *La storia della filosofia del diritto*, in *La filosofia del diritto tra storia delle idee e nuove tecnologie*, «Rivista di Filosofia del diritto», 2015, numero speciale, pp. 43-53.

¹² Cfr. N. BOBBIO, *Saggi sulla scienza politica in Italia*, Laterza, Bari 1969 (nuova ed. 1996).

¹³ Cfr. N. BOBBIO, *Studi hegeliani. Diritto, società civile, stato*, Einaudi, Torino 1981 (si tratta di una raccolta di saggi pubblicati tra il 1966 e il 1979); N. BOBBIO, *Saggi su Gramsci*, Feltrinelli, Milano 1990 (saggi pubblicati tra il 1967 e il 1988, ad eccezione di quello su 'Gramsci e la dialettica' che risale al 1958).

¹⁴ Oltre ai saggi raccolti in *Diritto e potere*, cit., nel quale è contenuto anche un lavoro su Weber e Kelsen, cfr., a proposito di Weber, *La teoria del diritto e*

di grandi delusioni – appartiene a questa stagione l'amara pagina con cui viene dichiarata definitivamente chiusa l'epoca delle illusioni sul raggiungimento di una matura cultura democratica nel nostro Paese¹⁵ – sono questi gli autori nei quali Bobbio rintraccia quello sguardo 'realistico' sugli uomini e sulla società che permette di ritornare a pensare in maniera costruttiva i problemi che la politica (italiana, ma non solo) sembra incapace di affrontare e risolvere¹⁶.

dello Stato, in P. ROSSI (a cura di), *Max Weber e l'analisi del mondo moderno*, Einaudi, Torino, 1981, pp. 215-246, poi ripubblicato in N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, a cura di M. BOVERO, Einaudi, Torino 1999, pp. 70-97. Si tratta della relazione che Bobbio aveva tenuto al convegno per i 60 anni della morte di Weber, il cui testo originario, parzialmente differente, era stato pubblicato con il titolo *Max Weber e i classici*, in «Mondoperaio», 1980, n. 7-8, pp. 79-88. Questo testo, che peraltro non compare nell'accuratissima *Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio 1934-1993*, curata da Carlo Violi (Laterza, Roma-Bari 1995: cfr. p. 253), è stato ora ripubblicato, a cura di T. GRECO, in «Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto», 2020, n. 1, pp. 197-225, all'interno di una sezione monografica curata da Massimo Palma e dedicata ai cento anni della morte di Weber.

¹⁵ Si ricordi la conclusione della Prefazione alla raccolta di studi cattaneani: «Non mi nascondo che il bilancio della nostra generazione è stato disastroso. Inseguimmo le "alcinesche seduzioni" della Giustizia e della Libertà: abbiamo realizzato ben poca giustizia e forse stiamo perdendo la libertà. Sarebbe da stolti truccare le cifre del conto finale per farle apparire in pareggio. Ma altrettanto stolto, oltre che vano, imbellettarsi per fare scomparire le rughe e fingere una gioventù che abbiamo lasciato alle nostre spalle. Non c'è nulla di più compassionevole di colui che non si sia accorto di andare combattendo ed esser morto. Per chi è stato condannato dal tribunale della storia, il quale ha l'ufficio non già di far vincere il giusto ma di dare l'aureola del giusto a chi vince, non resta altro tribunale cui appellarsi che quello della coscienza. Di fronte al quale non basta, per farsi assolvere, l'essere rimasti fedeli a certi ideali. Occorre anche aver bene appreso quanto sia difficile e ingannevole, talora inutile, il mestiere di uomini liberi» (*Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo*, Einaudi, Torino 1971, p. XI).

¹⁶ È del tutto condivisibile l'osservazione di Portinaro, secondo cui in Bobbio è possibile rintracciare «qualcosa di più che una generica versione metodologica del realismo politico come dottrina che cerca di guardare ai fatti prescindendo dai giudizi di valore. Non è difficile infatti rinvenire in molte sue analisi la condivisione dei presupposti degli autori realisti, a cui così spesso fa riferimento, tanto sul piano antropologico quanto su quello della concezione della storia» (*Introduzione a Bobbio*, cit., pp. 91-92). Più propenso a riconoscerne in Bobbio solo un realismo metodologico è invece Michelangelo Bovero: cfr. *El realismo de Bobbio*, in «Isonomía» n. 20, abril 2004, pp. 239-253 (in particolare p. 245 s).